

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 147 del 16/12/2025**

**Il Direttore**

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Personale* relativo a:

**“ART. 79, CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO E FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2025”**

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell'ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell'ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l'esecutività;

**DETERMINA**

DI APPROVARE l'allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione della firma attestante l'approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Funzionario

Pignedoli Fabio / InfoCamere S.C.p.A.

**OGGETTO: ART. 79, CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025 E FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**IL DIRETTORE**

**Premesso che:**

- il D.Lgs 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021;

**Richiamato** l'art. 79, co. 7, del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67, del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

**Dato atto**, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79, del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

**Dato atto** che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- ☐ comma 1, lett. a):
  - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67, co. 1 del CCNL 21 maggio 2018);
  - Risorse stabili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del CCNL 21 maggio 2018;
- ☐ comma 1, lett. b): importo su base annua, pari ad €. 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- ☐ comma 1, lett. c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- ☐ comma 1, lett. d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- ☐ comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

**Dato atto** altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, co. 2:

- lett. a): risorse già previste dall'art 67, co. 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lett. b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;



## Magiera Ansaloni

- lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lett. d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

**Dato atto** che il comma 3, prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 604, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del D.L. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.*

**Visto** l’art. 40, co. 3-*quinq*ues, del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

**Ricordati** i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l’art. 9, co. 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, come modificato dall’art. 1, co. 456, della Legge 147/2013, che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011/2014;
- l’art. 23, co. 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, co. 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

**Riscontrato** che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

**Richiamato** l’art 79, co. 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al co. 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

**Rilevato**, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b), del co. 2, dell’art. 67, del CCNL 21.05.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a), del co. 2, dell’art. 67, del CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, co. 1, lett. b), del CCNL 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;



## Magiera Ansaloni

- art 79, co. 1, lett. d), del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, co. 1-*bis*, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, co. 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- art 79, co. 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

**Preso atto** invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017 e tra queste rileva presso l'Azienda di Servizi alla Persona "A.S.P. Magiera Ansaloni" di Rio Saliceto lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);

**Preso atto** che nella costituzione del Fondo per le risorse decentrate si è tenuta in debita considerazione la decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, co. 456, della Legge n. 147/2013, poiché tale decurtazione risulta già ricompresa nella somma che costituisce il limite 2016;

**Considerato** che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

### PARTE STABILE

☐ Art. 79, co. 1:

- **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, co. 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per €. 203.348,04. Importo dato da tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Il dato esposto per il Fondo 2025 è pari ad euro 203.348,04, come identicamente calcolato per gli anni 2022, 2023 e 2024 a seguito della revisione fondo operata in collaborazione con il Dott. Claudio Geniale e già approvata dagli organi di revisione. Tale importo viene pertanto mantenuto anche per gli anni successivi, salvo modifiche a seguito di rinnovo del CCNL di comparto. A detto importo confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22-01-2004, pari allo 0.20% del monte salari dell'anno 2001, calcolato in €. 594,52;

- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- ☐ lett. a): €. 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di €. 7.404,80;
- ☐ lett. b): differenziali posizioni economiche da CCNL 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali €. 584,76;
- ☐ lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di 13esima



# Magiera Ansaloni

mensilità €. 7.076,01 (di cui, aggiunte R.I.A. del personale cessato nel corso dell'anno 2024 per €. 179,48);

- **lettera b)**: €. 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2025, per un importo complessivo di €. 6.591,00;
- **lettera c)**: risorse stanziate in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, €. 20.268,76 (per riduzione di euro 18.343,81 rispetto al dato esposto in fondo anno 2024 a causa riduzione di n.6 unità di personale presenti al 31-12-2025 rispetto al 31-12-2024);
- **lettera d)**: differenziali posizioni economiche da CCNL 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per €. 2.011,08;

☐ art. 79, co. 1-bis, differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01.04.2023) per 13 mensilità, tra B3 e B1 e D3-D1 pari ad €. 96.515,02;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025, parte stabile, ammonta ad €. 344.393,99;

## PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

☐ comma 2, lettera a):

- art. 67, co. 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente = €. 22,00;

**Dato atto**, altresì, che per effetto dell'art 79, co. 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- art. 79, co. 2, lett. b) un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale del presente CCNL, calcolato in €. 11.218,00;
- art. 79, co. 3, per l'importo pari ad €. 3.887,77. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

**Considerato** altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, co. 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti = €. 53.140,89 (ex art. 80, co. 1);
- ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. a) del Ccnl 21/05/2018: risorse derivanti dall'applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, co. 1, lett. d) del Ccnl dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 co.4, del Ccnl 5.10.2001, calcolate per l'anno 2025 in €. 46.838,28;

**Rilevato** che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025 - parte variabile - ammonta ad €. 115.106,94;



## Magiera Ansaloni

**Rilevato** altresì che per effetto di quanto sopra, l'importo totale delle singole voci costituenti il fondo 2025, previa verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017, è dato dalla somma della parte stabile e della parte variabile ed ammonta ad €. **459.500,93**;

**Considerato** che il limite del fondo di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017 deve calcolarsi partendo dall'importo del fondo anno 2016 che risulta essere pari ad €. 244.274,57 complessivi, al quale, nel rispetto del co.1 dell'art. 67 del Ccnl 21.05.2018, debbono sottrarsi le quote destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, le quali sono così stabilite:

- €. 14.950,00 a titolo di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, come stabilite a partire dall'anno 2018 e seguenti;
- €. 5.190,49 a titolo di incremento del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative a partire dal precedente anno 2024;

**Rilevato**, per effetto di quanto sopra:

- che il limite di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017 del Fondo Decentrato per il corrente anno 2025 è calcolato in €. 224.134,08, a seguito della riduzione operata sul fondo 2016 per finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative sopra descritta;
- che la somma delle voci del Fondo Decentrato 2025 soggette al suddetto limite assomma ad €. **222.258,57**, come evidenziato nell'allegato A) al presente atto;
- che, pertanto, non si rende necessaria nessuna decurtazione del Fondo Decentrato 2025 per rispetto di detto limite;

**Rilevato** altresì che, il finanziamento complessivo della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per l'anno 2025 è da calcolarsi in complessivi €. 20.375,25, poiché dato dalla somma delle sotto indicate voci:

- €. 14.950,00, a partire dall'anno 2018 e seguenti, da intendersi a carico del Fondo Decentrato in quanto opera per pari importo a decurtazione del limite di all'art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017;
- €. 234,76 a partire dall'anno 2022 da intendersi a carico diretto del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 79, co. 3 del Ccnl 16/11/2022, a titolo di incremento dello 0,22% del monte salari 2018 per la quota di competenza delle Posizioni Organizzative;
- €. 5.190,49, a partire dall'anno 2024, da intendersi a carico del Fondo Decentrato in quanto opera per pari importo a decurtazione del limite di all'art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017;

**Considerato che:**

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, co. 1, del D.Lgs 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCCNL;

**Rilevata** la propria competenza in qualità di Direttore dell'Azienda di Servizi alla Persona "A.S.P. Magiera Ansaloni" di Rio Saliceto;

### DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di individuare il limite di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017 per l'anno 2025 nell'importo di €. 224.134,08;



## Magiera Ansaloni

- 3) Di costituire, ai sensi dell'art 79, del CCNL del Comparto delle Funzioni Locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017, nell'importo complessivo di €. 459.500,93, come da Allegato A) alla presente Determinazione.
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi conti del bilancio 2025 afferenti la spesa del personale;
- 5) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.



# Magiera Ansaloni

## Allegato A) determinazione dirigenziale n. 147 del 16-12-2025

### FONDO RISORSE DECENTRATE ASP MAGIERA ANSALONI

ANNO 2025

RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE SOGGETTE AL LIMITE			2025
CONTRATTO	fonte	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.1	Importo dato da tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Il dato esposto per il Fondo 2025 è pari ad euro 203.348,04, come identicamente calcolato per gli anni 2022, 2023 e 2024 a seguito della revisione fondo operata in collaborazione con il Dott. Claudio Geniale e già approvata dagli organi di revisione. Tale importo viene pertanto mantenuto anche per gli anni successivi, salvo modifiche a seguito di rinnovo del CCNL di comparto	203.348,04 €
CCNL 21.5.2018	Art. 67, co.1	Nell'importo consolidato di cui al presente comma <b>confluisce altresì l'importo annuale delle risorse</b> di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, <b>pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001</b> , esclusa la quota relativa alla dirigenza, <b>nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate</b> , nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	594,52 €
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. c)	dell'importo corrispondente alle <b>retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio</b> , compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente <b>nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio</b> in misura intera in ragione d'anno	7.076,01 €
<b>TOTALE PARTE STABILE SOGGETTA A LIMITE</b>			<b>211.018,57 €</b>

RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE NON SOGGETTE AL LIMITE			2025
CONTRATTO		DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. a)	di un importo, su base annua, pari a <b>Euro 83,20 per le unità di personale</b> destinatarie del presente CCNL <b>in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019</b>	7.404,80 €
CCNL 21.5.2018	Art.67, co.2, lett. b)	di un <b>importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime</b> di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e <b>gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali</b> ; tali differenze <b>sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi</b> e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	584,76 €
CCNL 16.11.2022	Art.79,co.1- bis	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, <b>la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente a le differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1</b>	96.515,02 €
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.1, lett. b)	un importo, su base annua, pari a <b>Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018</b>	6.591,00 €
CCNL 16.11.2022	Art.79, co.1, lett. d)	di un importo <b>pari alle differenze tra gli incrementi a regime</b> di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e <b>gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali</b>	2.011,08 €
CCNL 16.11.2022	Art.79,co.1, lett.c)	risorse stanziare dagli enti <b>in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni</b> , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	20.268,76 €
<b>TOTALE PARTE STABILE NON SOGGETTA LIMITE</b>			<b>133.375,42 €</b>

RISORSE DECENTRATE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE			2025
CONTRATTO		DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>CCNL 21.5.2018</b>	Art.67, co.3, lett.d)	importi una tantum corrispondenti alla <b>frazione di RIA</b> di cui al comma 2, lett. b), <b>calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione</b> , computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; <b>l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio</b>	22,00 €
<b>CCNL 16.11.2022</b>	Art.79, co.2 lett.b)	<b>un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997</b> , relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa	11.218,00 €
<b>TOTALE PARTE VARIABILE SOGGETTE AL LIMITE</b>			<b>11.240,00 €</b>

RISORSE DECENTRATE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE			2025
CONTRATTO		DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>CCNL 16.11.2022</b>	Art.80, co.1	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 ( <b>RISORSE STABILI</b> ) <b>non integralmente utilizzate in anni precedenti</b> , nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	53.140,89 €
<b>CCNL 21.5.2018</b>	Art.67, co.3, lett.a)	<b>risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997</b> , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;	46.838,28 €
<b>CCNL 16.11.2022</b>	Art. 79, co.3	In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di <b>una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018</b> .	3.887,77 €
<b>TOTALE PARTE VARIABILE NON SOGGETTE AL LIMITE</b>			<b>103.866,94 €</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE SOGGETTE A LIMITE</b>			<b>222.258,57 €</b>
<b>FINANZIAMENTO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>			<b>14.950,00 €</b>
<b>incremento finanziamento p.o. a partire dall'anno 2024 :</b>			<b>5.190,49</b>
<b>LIMITE art.23, co.2 D.Lgs. n.75/2017 - AL NETTO FINANZIAMENTI DELLE P.O. :</b>			<b>224.134,08 €</b>

			2025
			IMPORTO
<b>D. Lgs. 75/2017</b>	art.23,co.2	Decurtazione per rispetto del limite ex art. 23, co.2 del D.Lgs 75/2017 -	0,00 €
<b>TOTALE DECURTAZIONI</b>			<b>0,00 €</b>
<b>RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER LA CCI</b>			<b>459.500,93 €</b>